



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA - 3° sez. Lavoro -

Il Giudice Unico dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art.83 co.7 d.l.n.18\2020 conv.nella l.n.27\2020 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.22963\2017 del ruolo gen.le lav. e vertente

TRA

██████████ ██████████ in liquidazione in persona del legale rapp.te p.t. rapp.ta e difesa dagli avv.ti P. Alegiani e E. Zanon in virtù di procura in calce al ricorso in opposizione

Opponente

E

Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola" in persona del Presidente p.t. rapp.to e difeso dall'avv.to B.E. Pontecorvo in virtù di procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo

Opposto

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n.3118\2017.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 3.7.2017 ██████████ ██████████ in liquidazione ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso su istanza dell'istituto opposto ed aventi ad oggetto la condanna dell'opponente al pagamento delle somme ivi indicate maturate a titolo di contributi non versati per il periodo gennaio 2008 - dicembre 2009 relativi alla gestione a.g.o. dei giornalisti ██████████ ██████████ e ██████████ ██████████, eccependo: l'insussistenza



del vincolo della subordinazione, la stipulazione di contratti a progetto sulla base dei quali i giornalisti suindicati avevano reso collaborazione in maniera autonoma; ha chiesto la revoca del decreto opposto con vittoria di spese.

Si è costituito l'ente opposto insistendo sulla natura subordinata dei rapporti di lavoro instaurati dall'opponente con i giornalisti [REDACTED] e [REDACTED] e chiedendo il rigetto dell'opposizione e, in subordine, la condanna dell'opponente al pagamento della somma di E.25.446,00 maturata per i titoli accertati all'esito della verifica ispettiva, con vittoria di spese.

Le parti hanno tempestivamente depositato note di trattazione scritta nella quali hanno reiterato le conclusioni già esposte negli atti introduttivi.

L'opposizione è infondata e va respinta.

Va, anzitutto, rilevato che, in tema di qualificazione del rapporto di lavoro giornalistico la giurisprudenza ha costantemente affermato che, avuto riguardo al carattere intellettuale della prestazione ed al margine di autonomia che caratterizza la stessa, "la subordinazione ex art. 2094 c.c., intesa quale inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e dal suo assoggettamento ai poteri direttivi e organizzativi nonché disciplinari del datore di lavoro, risulta attenuata... rappresentano... indici rilevatori della subordinazione: lo svolgimento di un'attività non occasionale, rivolta ad assicurare le esigenze informative riguardanti uno specifico settore, la sistematica redazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche, e la persistenza, nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, dell'impegno di porre la propria opera a disposizione del datore di lavoro, in modo da essere sempre disponibile per soddisfarne le esigenze ed eseguirne le direttive; la continuità e la responsabilità del servizio, che ricorrono quando il giornalista abbia l'incarico di trattare in via continuativa un argomento o un settore di informazione e metta costantemente a disposizione la sua opera, nell'ambito delle istruzioni ricevute (**Cass. 6727/01** e nello stesso senso **7020/00**);



la soddisfazione dell'esigenza dell'imprenditore di coprire stabilmente uno specifico settore di informazione, attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche ed il permanere della disponibilità del lavoratore, pur nell'intervallo fra una prestazione e l'altra (Cass. 5223/87). Costituiscono, di contro, indici negativi: la pattuizione di prestazioni singole e retribuite in base a distinti contratti che si succedono nel tempo, ovvero la convenzione di singole, ancorché continuative, prestazioni secondo la struttura del conferimento di una serie di incarichi professionali (Cass. 4770/06 cit. e 18560/05); la pubblicazione ed il compenso degli scritti solo previo "gradimento" ed a totale discrezione del direttore del giornale ovvero commissionati singolarmente, in base ad una successione di incarichi fiduciari (Cass. 2890/90). (ex plurimis Cass. sez.Lav. sent.n.8068\2009).

In applicazione dei richiamati principi di diritto i rapporti di collaborazione dedotti devono essere qualificati quali subordinati. Ed invero, quanto alla posizione della giornalista [REDACTED] [REDACTED], essendo pacifico tra le parti che ella ha lavorato nel periodo dedotto quale incaricata della divulgazione e promozione del progetto denominato "[REDACTED]" sulla base di un unico contratto di lavoro denominato a progetto, la teste [REDACTED] [REDACTED] ha dichiarato che la [REDACTED] "chiamava le televisioni, coordinava nelle varie sedi dell'azienda interessate nel senso che le censiva e chiamava i media giornali e tv per realizzare la promozione oggetto del progetto...prendeva indicazioni dal sig. [REDACTED] capo dell'ufficio stampa, lavorava in autonomia e si doveva confrontare con il dr. [REDACTED] nel senso che decidevano insieme dove andare e fare le riprese". Da tali dichiarazioni emergono i caratteri tipici della subordinazione "attenuata" del giornalista quali la continuità della prestazione sullo specifico settore della divulgazione e promozione del progetto [REDACTED], il costante coordinamento della stessa con l'ufficio stampa ed il controllo delle modalità di svolgimento della prestazione da parte del dr. [REDACTED], a capo di tale struttura, con il quale la



██████████ era tenuta a concordare i luoghi in cui recarsi per le riprese filmate ed al quale sottoponeva per la firma i comunicati stampa da ella redatti relativi al progetto (teste ██████████), circostanza, quest'ultima confermata dal teste ██████████. Ugualmente il giornalista ██████████ ██████████ era addetto allo sviluppo di un singolo progetto denominato Leader+; egli, inoltre, come confermato dallo stesso sia in sede ispettiva sia quale teste, svolgeva l'attività di addetto stampa garantendo la presenza presso l'ufficio stampa almeno per tre giorni a settimana solitamente dalle ore 15,00 alle ore 18,30. La circostanza che il ██████████ abbia svolto l'incarico di addetto stampa è stata confermata dal teste ██████████ il quale ha riferito: "ho avuto contatti con ██████████ ██████████ che si qualificava come addetto stampa di ██████████ ██████████ in data 11.12 aprile 2008 in occasione di un evento organizzato ad Asiago del Gal ho avuto contatti con il ██████████ che si occupava dell'ufficio stampa di tale evento". Le dichiarazioni acquisite configurano la continuità della prestazione del ██████████, peraltro non limitata ad un singolo settore bensì estesa alla complessiva attività dell'ufficio stampa e garantita dalla costante presenza presso l'ufficio stesso ed il coordinamento della stessa affidato al capo ufficio stampa dr. ██████████ a.

Accertata la natura subordinata dei rapporti di lavoro dedotti va affermata la sussistenza della relativa obbligazione contributiva con conseguente rigetto dell'opposizione.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.3118\2017; condanna l'ente opponente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate nella complessiva somma di E.2694,00 comprensiva di spese nella misura del 15%.

Roma 18.5.2020

Il Giudice

